

Irecoop Veneto

Federsolidarietà Veneto

Agenzia per lo Sviluppo della Cooperazione Sociale

# L'IMPRESA

# COOPERATIVA SOCIALE

*Istruzioni d'uso*

Autori: Domenico Garbin – Francesca Maule  
Redazione e supervisione: Maurizio Frassin - Carlo Callegaro

Pubblicazione realizzata grazie al contributo di: Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale  
U.C.O.F.P.L. – Div. IV, della Commissione Europea Direzione Generale V dell'occupazione, delle  
relazioni industriali e degli affari sociali, nell'ambito del Progetto Comunitario Occupazione Horizon  
"Arcobaleno" IC/0216/H.

Irecoop Veneto  
Istituto Regionale per l'Educazione e gli studi Cooperativi del Veneto  
Via Savelli, 129 – 35129 Padova  
Tel. 049/8076143 – fax 049/8076136  
e - mail [irecoop.veneto@pd.nettuno.it](mailto:irecoop.veneto@pd.nettuno.it)

Stampato nel mese di giugno 1998 1° edizione  
CISCRA

## Cenni storici – le radici

“Le Cooperative Sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini...”: è quanto prevede l’art. 1 della L. 381 del 8 novembre 1991.

**Nel significato letterale il termine cooperazione indica il concorso di più persone per compiere opere o per conseguire risultati di comune interesse.**

La Cooperazione intesa come organizzazione d’impresa economica ha origine recente: si sviluppa nella seconda metà dell’ottocento in Europa e America settentrionale prima con le cooperative di consumo e quindi con quelle agricole, di credito e di produzione e lavoro.

Negli ultimi decenni dell’ottocento sorgono anche in Italia i primi organismi cooperativi come trasformazione delle cosiddette società di mutuo soccorso a carattere prevalentemente assistenziale.

All’inizio del 1900, soprattutto con l’impulso di Don Luigi Sturzo assumono rilievo molte iniziative di stampo cattolico finché nel 1919 nasce la Confederazione delle Cooperative Italiane.

Nel 1945 viene costituita la Confederazione Cooperative Italiane che si riallaccia idealmente alla vecchia confederazione del 1919; nello stesso anno viene ricostituita anche la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.

Negli ultimi decenni la cooperazione ha raggiunto un rapido sviluppo dando luogo ad imprese di notevole importanza; dalle prime esperienze sorte per favorire soggetti deboli ed emarginati si è passati ad un sistema di organizzazione di imprese molto complesso ispirato dai seguenti obiettivi di fondo:

- produrre ed offrire un servizio per soddisfare in termini più vantaggiosi i bisogni dell’individuo e della comunità;
- promuovere un modo diverso e migliore per l’organizzazione del lavoro e della produzione.

Dal Congresso Internazionale di Vienna dell’Alleanza cooperativa del 1966 sono scaturite le seguenti raccomandazioni e principi cooperativi, che devono regolare la vita della e la nascita della singola cooperativa:

### ***Libera adesione***

L’adesione ad una Cooperativa deve essere volontaria ed aperta a tutti coloro che possono utilizzare i servizi e che acconsentano ad assumere le responsabilità inerenti alla qualità di socio. La libera adesione in

senso largo è in genere praticata dalle cooperative di consumo i cui servizi sono aperti ai consumatori soci e non; nelle altre Cooperative per diversi e comprensibili motivi la libera adesione assume una configurazione più restrittiva.

### ***Amministrazione democratica***

Tutti i soci devono avere uguale diritto di voto e di partecipazione alle decisioni che interessano la società. Nel caso le dimensioni della Cooperativa rendano difficile mantenere questo principio, il nostro ordinamento societario (art. 2533 Codice Civile) prevede la possibilità di istituire assemblee di delegati eletti da assemblee parziali.

### ***Interesse sul capitale***

Se viene pagato un interesse sul capitale questo deve essere strettamente limitato; lo scopo è quello di ripartire il prodotto dell'organizzazione in una forma più "equa" di quella che si applica nelle società commerciali. La nostra legislazione accoglie questo principio stabilendo che le cooperative che intendono godere di particolari agevolazioni tributarie o di altra natura devono contenere nel loro statuto la previsione del divieto di distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale e possedere i requisiti mutualistici.

### ***Distribuzione degli avanzi di gestione***

Il risultato di esercizio (utile) nelle Cooperative ha natura diversa rispetto alle altre società commerciali e comunque un significato più riduttivo: esso tende a configurarsi molto spesso come un residuo contabile, in quanto il vantaggio economico prodotto è già stato distribuito ai soci valorizzando in misura maggior i conferimenti o attribuendo ai soci beni e servizi a costi inferiori.

La legislazione italiana prevede:


- che l'atto costitutivo contenga le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili;
- che al fondo di riserva legale sia sempre destinato almeno la quinta parte degli utili netti qualunque sia la sua consistenza ;
- che una quota degli utili sia destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### ***Educazione Cooperativa***

Tutte le Cooperative devono curare la diffusione tra i soci, dirigenti e impiegati e il pubblico dei principi e dei metodi della cooperazione sul piano economico e democratico

### **Integrazione cooperativa**


Le Cooperative devono cooperare attivamente tra loro su scala locale, nazionale e internazionale per curare in modo migliore l'interesse dei soci e della collettività.



Per quanto riguarda la cooperazione sociale in Italia la prima proposta di Legge viene avanzata nel 1981 dall'Onorevole Salvi ma si dovrà attendere 10 anni per vedere disciplinato un fenomeno che a quel punto ha già una notevole consistenza con l'introduzione della Legge 381/91. Le prime esperienze si sviluppano principalmente sotto una forte spinta di cittadini di alcune comunità locali, da associazioni di volontariato e dalle famiglie degli utenti stessi. Successivamente queste realtà entrano in rapporto stretto e continuativo con l'Ente Pubblico attraverso la stipula di apposite convenzioni per la gestione di strutture e servizi da erogare nei settori socio assistenziali ed educativi. Contemporaneamente nascono anche realtà cooperative che si prefiggono lo scopo di occupare professionalmente soggetti svantaggiati attraverso la realizzazione di prodotti industriali, artigianali, agricoli e di servizi.


Il Ministero del Lavoro censisce al 31 dicembre 1996 3857 Cooperative Sociali nei campi dei servizi alla persona e dell'inserimento lavorativo di

soggetti svantaggiati; il numero delle Cooperative è in costante crescita come dimostra la tabella seguente:




TAB. 1 - Numero delle Cooperative Sociali in Italia – fonte Ministero del Lavoro

Prevalgono le Cooperative che erogano servizi socio – assistenziali educativi rispetto a quelle di inserimento lavorativo mentre sono pochi i casi di soggetti che svolgono entrambe le attività.



TAB. 2 – Attività svolta dalle Cooperative Sociali in Italia – dati 1996 – fonte Ministero del Lavoro

Per quanto riguarda la dislocazione territoriale si può osservare una netta prevalenza del Nord, seguito da Sud e Isole, quindi dal Centro:




TAB. 3 – Suddivisione per territorio delle Cooperative Sociali in Italia – dati 1996 – fonte Ministero del Lavoro

Anche se siamo di fronte ad un fenomeno di piccola dimensione economica con ricavi mediamente minori ai 900 milioni annui per impresa, le risorse umane impiegate sono enormi e quantificabili in circa 120.000 soci, di cui 10.000 volontari e più di 15.000 lavoratori svantaggiati (Fonte: Ministero del lavoro – dati 1996).

## Linee future

### **Quali possono essere le linee di sviluppo futuro della cooperazione sociale?**

Certamente quelle di un'ulteriore crescita sia in termini di numero di imprese che in termini di numero di addetti, data l'attenzione e l'interesse con cui questo settore viene oggi visto; ma anche quando il Non - Profit cesserà di essere l'argomento del giorno, sicuramente lo sviluppo di questa area del terzo settore non si fermerà, anzi continuerà sempre più ad affiancare lo Stato nelle attività sociali fino ad aiutarlo anche nell'attuale riorganizzazione del Welfare, soprattutto se un'eventuale depubblicizzazione del sistema sociale farà sì che lo Stato stesso abbandoni sempre più la veste di gestore per limitarsi all'attività di garante e controllore.



Molti sono convinti, e tra questi purtroppo anche alcuni attori del no - profit, che solidarietà ed efficienza difficilmente possano convivere e che non vi siano molti punti di convergenza; sulla base di questo pregiudizio si tende spesso a concludere che se l'impresa persegue fini di efficienza si esclude da sola da novero del no - profit; secondo questa logica l'impresa solidale sarebbe condannata ad essere inefficiente.

L'impresa profit punta all'efficienza intendendo la massimalizzazione del profitto economico, l'impresa no - profit punta all'efficienza intendendo la massimalizzazione del profitto sociale, cioè del capitale umano di cui dispone. L'efficienza quindi è un obiettivo da raggiungere anche per le imprese no - profit.

L'obiettivo sociale viene spesso vissuto come qualcosa che è agli antipodi rispetto agli aspetti economici e materiali della struttura che vengono visti come qualcosa di fortemente subordinato. A volta si teme che l'aspetto economico possa sovrastare o oscurare l'aspetto sociale: e così l'efficienza, tipica dell'impresa lucrativa può essere vista con sospetto e magari psicologicamente sopportata.

Questa sensazione è molto pericolosa soprattutto nelle strutture di piccole medie dimensioni (la maggior parte) che attraversano una vivace fase di sviluppo e sono proiettate verso dimensioni che richiedono struttura organizzativa chiara e ben definita; tale sensazione infatti può avere i seguenti effetti:

- non essendovi una forte motivazione all'efficienza intesa come massimalizzazione dei profitti economici, gli effetti negativi dell'inefficienza, in qualche modo ridotti o sopportati nella piccola struttura, amplificano il loro effetto nella fase di sviluppo in modo tale da non poter più convivere con gli equilibri di un'impresa sociale di dimensioni maggiori;
- l'accettazione inconscia dell'inefficienza può creare non solo un freno al miglioramento organizzativo ma tradursi magari in una sorta di meccanismo psicologico di giustificazione delle inefficienze più semplici anche ai livelli operativi.

All'esterno l'inefficienza si traduce in un forte danno d'immagine che "deprezza" il prodotto/servizio dell'impresa sociale di fronte alle amministrazioni pubbliche o ai privati.


Troppo spesso quindi si deprezzano anche tutti gli sforzi delle persone che operano nella struttura, e non si rende merito ai piccoli - grandi successi che si raggiungono.

## 3 – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO


### 3.1 Le motivazioni

Perché costituire una Cooperativa Sociale?

Innanzitutto deve essere ben chiaro che, se per l'impresa profit lo scopo è la massimizzazione del vantaggio economico dei soci, per un'impresa non profit come la Cooperativa Sociale lo scopo principale è quello di arrivare a perseguire l'interesse generale, aiutando la comunità in particolare nelle sue componenti svantaggiate; questo vuol dire che il perseguire un giusto equilibrio economico e una buona gestione deve essere un mezzo e non un fine.



La Cooperativa Sociale diventa uno strumento utilizzabile quando un gruppo di persone intendono perseguire il benessere della comunità attraverso una attività per la quale esiste la necessità di una struttura stabile e organizzata e per la quale si ha la possibilità di ottenere dei corrispettivi in cambio di prestazioni continuative e professionali; la forza dell'impresa sociale deve stare proprio nella sua capacità di rispondere con continuità a determinati bisogni sociali e nella necessità che questa risposta abbia la possibilità di avere dei criteri di economicità. In sostanza la cooperativa sociale amplia l'oggetto sociale della formula della cooperativa, infatti la mutualità tra soci è volta al perseguimento dei fini solidaristici e il raggiungimento di obiettivi societari più ampi a beneficio della comunità locale.




Come sopra accennato sono due le tipologie di attività attraverso le quali si può perseguire l'interesse sociale:

1- Cooperative Sociali di tipo A volte alla gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi: sono le imprese sociali che si occupano direttamente dell'assistenza di malati, anziani, handicappati, inabili e di scuole professionali, formazione e addestramento senza comunque perdere di vista il fine ultimo che deve essere quello dell'interesse generale, della promozione umana e dell'integrazione sociale.

Nelle Cooperative A soci lavoratori e volontari professionalmente preparati, che possono essere anche sostenuti da soci c.d. sovventori e affiancati da lavoratori non soci, operano attraverso servizi di assistenza ed educazione a favore di persone svantaggiate che diventano fruitori delle prestazioni erogate.

I fruitori del servizio inoltre possono diventare soci della cooperativa stessa, ciò permette di innalzare il livello di partecipazione e garantire una forma di controllo e autogestione più ottimale.



Attualmente le cooperative di tipo a) sono le più diffuse e vantano una buona presenza soprattutto nelle seguenti attività:

- assistenza domiciliare nel campo dell'Handicap e degli anziani;
- gestioni di centri diurni (in varie tipologie di svantaggio)
- interventi domiciliari a favore di portatori di handicap e minori;

il maggior sviluppo di queste cooperative rispetto a quelle di tipo b) è riconducibile essenzialmente a questi fattori:

- non richiedono particolari capitali e ingenti investimenti;
- forte richiesta da parte della pubblica amministrazione di interventi in forma alternativa a quelli tradizionali (esempio ricovero in istituti)
- politiche sociali orientate verso la riduzione dello stato assistenziale garantito dal sistema pubblico.

### **Punti di forza (rispetto alla gestione pubblica)**

- Maggiore flessibilità gestionale
- Minori costi
- Maggiori motivazioni
- Capacità di coinvolgere utenti/territorio

### **Punti di debolezza**


- Molte realtà operano per committenti che progettano il servizio
- Forte dipendenza economica dalla Pubblica Amministrazione
- Limitato sviluppo di servizi di interesse diretto per individui e famiglie

2- Cooperative Sociali di tipo B volte all'inserimento di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

Le persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo è finalizzata l'attività dell'impresa, sono gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative di detenzione ed altri soggetti in difficoltà indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della Cooperativa e possibilmente essere socie.

La Cooperativa B ha dunque un'architettura diversa dalla A: la sua attività può essere la più varia, i fruitori non sono più solo recettori del servizio ma diventano contemporaneamente soggetti attivi dell'impresa e possono essere soci



La L. 381/91 le identifica come lo strumento privilegiato per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati; più in generale queste cooperative finalizzano la loro attività alla:

- formazione professionale sul campo
- integrazione sociale
- avviamento al lavoro
- inserimento lavorativo

Queste cooperative si propongono una duplice sfida in quanto devono *contemporaneamente*:

- produrre beni e servizi da collocare sul mercato in concorrenza con l'impresa lucrativa
- inserire soggetti svantaggiati al lavoro

In considerazione di queste difficoltà la L. 381/91 prevede per essere due agevolazioni particolari:

- 1) le aliquote contributive relative ai soggetti svantaggiati sono ridotte a zero;
- 2) gli enti pubblici, in deroga alle norme sugli appalti possono stipulare convenzione per la fornitura di beni e servizi

Queste agevolazioni sono minime rispetto ai vantaggi che lo stato ne ritrae quali ad esempio:

- Integrazione sociale di soggetti in stato di disagio
- minori pensioni di invalidità
- maggior gettito fiscale connesso ai redditi prodotti
- minori costi per l'ordine pubblico e la giustizia

### **Punti di debolezza**

- limitata propensione ad operare sul mercato privato;
- necessità di consistenti investimenti e limitatezza delle risorse
- precarietà di molti contratti con la pubblica amministrazione.


3- Possibilità di svolgere sia attività di tipo A che di tipo B:


- La Circolare n. 32 del 03.03.1992 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale non prevedeva limiti;
- La Circolare n. 116 del 09.10.1992 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale prevedeva la possibilità di svolgere attività rientranti in una sola delle categorie previste; una Cooperativa doveva essere o di tipo a) o di tipo b);
- La Circolare n. 153 del 08.11.1996 del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale prevedeva la possibilità che nello statuto fosse indicato lo svolgimento di attività sia di tipo a) che di tipo b) purché la tipologia di svantaggio e l'area di intervento fossero tali da richiedere un collegamento funzionale tra le attività (da indicare nello statuto) e a condizione che l'organizzazione amministrativa consenta la netta separazione delle gestioni (questo ai fini di una corretta applicazione delle agevolazioni).

## **3.3 Costituzione**

Il Codice Civile prevede all'art. 2518 che *“La società (cooperativa) deve costituirsi per atto pubblico”*; l'atto costitutivo deve avere I seguenti contenuti:

### CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO:





Tra le peculiarità delle Società Cooperative rispetto alle altre società: il capitale sociale, che non è determinato in un ammontare prestabilito ma varia con il variare del numero dei soci (cosa che non comporta modificazione dell'atto costitutivo), il principio una testa un voto, che prescinde dal valore delle quote o azioni detenute (ma alle persone giuridiche e ai soci sovventori l'atto costitutivo può attribuire fino a cinque voti), la distribuzione degli utili, di cui il 20% va a riserva legale qualsiasi sia il suo ammontare, il 3% va a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo delle Cooperative, quindi una parte può andare a remunerazione del capitale dei soci, ma in misura non


superiore al tasso di interesse dei buoni fruttiferi postali maggiorato di 2,5 punti, ed il resto ad altre riserve.

All'Atto Costitutivo si accompagna lo statuto che contiene le norme di funzionamento della società.

Devono inoltre essere presenti i requisiti mutualistici la cui sussistenza ai fini tributari è presunta quando lo statuto delle Cooperativa contiene le seguente clausole:

- divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dei prestiti sociali ragguagliati al capitale effettivamente versato;
- divieto di distribuzione di riserve fra i soci durante la vita sociale;
- devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della L. 59/1992.

L'Atto Costitutivo va depositato entro 30 giorni al Registro delle Imprese (normalmente a cura del notaio); il Tribunale, verificati gli adempimenti e le condizioni emette decreto di omologazione e ordina l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, iscrizione che permette alla società di acquisire la personalità giuridica.



L'Atto Costitutivo viene quindi pubblicato anche nel Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (BUSC), trasmesso a cura del Registro delle Imprese.


Con domanda al Prefetto della provincia dove ha sede, la Cooperativa sociale deve poi richiedere l'iscrizione al Registro Prefettizio delle Cooperative nella sezione dell'attività in cui opera (agricola, di consumo, di produzione e lavoro, edilizia, di trasporto, di pesca, miste) e nella sezione delle Cooperative Sociali; vanno allegati i seguenti documenti sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o di uno dei sindaci: copia dell'Atto Costitutivo, elenco in duplice copia dei soci suddivisi per categorie (se più di 100 basta un attestato del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di uno dei sindaci che i soci rispondono ai requisiti richiesti dall'Atto Costitutivo), elenco in

duplice copia degli amministratori, dei sindaci, dei direttori e di quanti hanno potere di firma, duplice copia del regolamento interno, ove esistente.

Una volta iscritta nel Registro Prefettizio la Cooperativa è iscritta di diritto nello Schedario Generale della Cooperazione, tenuto presso il Ministero del Lavoro.

L'iscrizione nel Registro Prefettizio e nello Schedario Generale della Cooperazione permette alla Cooperativa di fruire delle agevolazioni, tributarie e non, relative alle sezioni in cui si trova.

La legge 381/91 prevede inoltre che ogni regione emani delle norme attuative con l'istituzione, tra l'altro, di un Albo Regionale alla cui iscrizione sono obbligate le Cooperative Sociali di tipo B che intendano stipulare convenzioni con enti pubblici.




### 3.4 Scioglimento

Cause di scioglimento sono:

- decorrenza del termine (se non prorogato);
- conseguimento dell'oggetto sociale (o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo);
- impossibilità di funzionamento o inattività dell'assemblea;
- deliberazione dell'assemblea;
- perdita del capitale sociale;
- altre cause previste dall'Atto Costitutivo;
- provvedimento dell'Autorità governativa.

L'assemblea dei soci (in caso di inattività il Presidente del Tribunale) nomina i liquidatori.

In caso di situazioni irregolari o di insolvenza l'Autorità Governativa (il Ministero del Lavoro) provvede alla messa in liquidazione coatta amministrativa; sono comunque soggette a fallimento le Società Cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale.




### 3.5 Funzionamento

L'assemblea dei soci è l'organo principale della società, può essere ordinaria o straordinaria, convocata dagli amministratori (o in mancanza


dal collegio sindacale); hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nell'apposito libro.

Il funzionamento è previsto dall'Atto Costitutivo ( che può prevedere percentuali di costituzione e deliberazione maggiori) o dalla legge:



L'amministrazione della società può essere demandata ad un Amministratore unico o ad un Consiglio di Amministrazione; l'Amministratore o gli Amministratori devono essere soci (a meno che l'Atto Costitutivo non ne demandi la nomina allo Stato o ad un Ente Pubblico).


Normalmente la nomina spetta all'Assemblea dei soci ed i suoi poteri sono:



Compenso o gratuità della carica sono stabiliti dall'Atto Costitutivo

L'organo di controllo interno della Cooperativa è, se previsto, il Collegio Sindacale, composto da tre o cinque membri, soci o non soci, eletti dall'Assemblea dei Soci. I compiti del Collegio Sindacale sono:





## 4. Legenda legislativa sintetica

Le principali fonti normative di riferimento per il settore sono le seguenti:

□ **art. 45 della Costituzione Italiana;**

“la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

□ **Codice Civile 1942**

Regola la Società Cooperativa nel libro V titolo VI artt. 2511-2548  
Introduce la figura della Società Cooperativa distinta dalle altre società raccordandone la disciplina, attraverso l’art. 2516, a quella delle società di capitali; le maggiori differenze civilistiche rispetto a queste ultime sono la variabilità del capitale, la partecipazione e la posizione del socio ed i controlli.

□ **D.L.C.P.S. 14.12.1948 n. 1577**

Integra la disciplina delle Società Cooperative prevista dal Codice Civile principalmente per quanto riguarda l’iscrizione nei registri prefettizi, la vigilanza, i limiti di partecipazione del socio al capitale, i requisiti mutualistici ai fini tributari.

All’art. 20 affida alla Commissione Centrale per le Cooperative istituita presso il Ministero del lavoro e della Previdenza sociale il compito di provvedere allo studio di una riforma organica, di coordinare le leggi presenti e formulare le relative proposte.


□ **Legge 17.02.1971 n. 127**

Integra le norme civilistiche e quelle di cui al D.L.C.P.S. 1577/47 con norme sui limiti di partecipazione dei soci al capitale, reintegrazione del numero minimo dei soci, i requisiti dei soci, la costituzione dei consorzi tra cooperative, la costituzione di fondi di autofinanziamento ecc.

□ **Legge 08.11.1991 n. 381**

Disciplina le Cooperative Sociali introducendo nell’ordinamento un soggetto giuridico sui generis definito in termini correnti anche Impresa Sociale; la particolarità di questo soggetto nel diritto commerciale italiano sta nel fatto che la forma giuridica è di tipo privatistico mentre gli scopi sono di natura pubblicistica. Le imprese sociali quindi, nonostante operino attraverso una forma societaria privata, hanno finalità pubblica.

L'art. 1 della legge definisce lo scopo (perseguimento dell'interesse generale della comunità) e suddivise per attività in Cooperative di tipo A – gestione di servizi di assistenza socio- sanitaria e educativa – e di tipo B – svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate A.




Innovativa è la previsione per un soggetto giuridico che svolge attività d'impresa della figura, accanto al socio ordinario, del socio volontario, cui spetta unicamente il rimborso delle spese documentate (art.2); L'art. 4 disciplina la figura della "persona svantaggiata" nelle Cooperative di tipo B, con il vincolo che rappresenti almeno il 30% della forza lavoro.

Si incentivano le Cooperative Sociali di inserimento lavorativo favorendo le convenzioni con gli enti pubblici (art. 5), si prevede un miglior controllo da parte del Ministero (art. 6), un favorevole trattamento tributario (art. 7), la possibilità per le Cooperative di riunirsi in consorzi (art. 8).

Alle Regioni vengono demandati compiti di emanare delle norme attuative, istituire un Albo Regionale e di sostenere l'attività (art. 9); si permette alle persone giuridiche pubbliche o private di diventare socie con la sola limitazione della previsione statutaria (art. 11).


Nel caso della Regione Veneto, si deve far riferimento alla legge regionale n. 24/94 attuativa della nazionale 381/91.



Con la nuova legge in materia fiscale riguardante il III° settore n. 460/97, si raggruppano sotto l'acronimo di O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) tutti quegli organismi che si occupano, senza finalità di profitto, di assistenza, beneficenza, formazione, cultura, tutela dei diritti e tutela dell'ambiente;



Le Cooperative Sociali entrano di diritto in questa famiglia, senza alcun obbligo di adeguamento dello statuto o di comunicazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria.



Tra le agevolazioni fiscali previste per le ONLUS in generale ed applicabili alle Cooperative Sociali si ricordano:

- Le persone fisiche potranno detrarre dall'IRPEF il 19% fino a 4 milioni di erogazioni liberali a ONLUS
- Le imprese possono dedurre il 2% del reddito fino a 4 milioni di erogazioni liberali (compresi beni) a ONLUS
- Le imprese possono scomputarsi fino al 50% del costo del personale "prestato" alle ONLUS
- Le imprese del settore possono cedere gratuitamente farmaci e derrate alimentari alle ONLUS senza che ciò generi ricavi
- Contributi pubblici senza ritenuta del 4%
  - Esenzione per Bollo, Concessione governativa, INVIM, Imposta su successioni, donazioni, spettacoli